



Condizioni di acquisto **Mod. DPI_155-a_Rev.00_CGA**

1. Principi generali

Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano i contratti di acquisto stipulati o gli ordini emessi da De Pretto Industrie S.r.l. (di seguito DPI). Qualsiasi modifica e/o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del fornitore (di seguito il Fornitore) diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di DPI. Le presenti condizioni possono essere derogate da condizioni particolari espressamente concordate tra le parti.

2. Ordini e loro modifiche

2.1 Ordini, contratti e richieste di ogni tipo, così come modifiche o aggiunte, dovranno essere sempre formulati per iscritto. La validità di eventuali accordi verbali è subordinata alla conferma scritta da parte di DPI.

2.2 Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sua ricezione, DPI avrà facoltà di annullarlo senza che ciò comporti alcuna conseguenza pregiudizievole.

2.3 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di DPI riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

3. Materiale in conto lavoro

3.1 Qualora l'oggetto del contratto preveda che il Fornitore effettui delle lavorazioni su beni e/o materiali forniti direttamente da DPI, tali beni e/o materiali dovranno essere individuati o individuabili anche se beni fungibili: il Fornitore si impegna a stoccare detti beni e/o materiali in modo tale che siano facilmente e immediatamente riconducibili a DPI. Essi rimangono in proprietà esclusiva di DPI anche se intervengono lavorazioni o trasformazioni. Sarà in facoltà di DPI richiedere al Fornitore la consegna degli scarti di lavorazione qualora ciò sia tecnicamente possibile e non vi sia un'incidenza rilevante sul costo di lavorazione.

3.2 Sarà onere esclusivo del Fornitore contestare gli eventuali vizi dei beni e/o materiali forniti da DPI, ovvero la loro insufficienza quantitativa in relazione all'oggetto del contratto, e ciò a pena di decadenza entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla consegna.

4. Consegna dei beni e/o materiali - Fornitura di servizi

4.1 Le date e i termini concordati per iscritto sono tassativi e vincolanti per il Fornitore. L'adempimento puntuale dell'obbligazione di consegna è determinato dalla ricezione dei beni da parte di DPI, unitamente a tutta la documentazione prevista dalla legge e/o dal contratto.

4.2 Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di DPI ove incontra difficoltà e/o ritardi nell'esecuzione delle sue prestazioni, indicando i nuovi termini previsti; ciò comunque non lo esonera dalle proprie responsabilità da ritardo nell'effettuazione della prestazione.

4.3 In caso di ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà corrispondere a DPI una penale così come determinata nel singolo contratto o ordine. Qualora nulla fosse stabilito, sarà applicata al Fornitore una penale pari all'1% del valore della fornitura per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo del 10%. Resta salvo il diritto di DPI al risarcimento del maggior danno e, in caso di applicazione della penale nella misura massima, alla risoluzione del contratto.

5. Ispezioni e controlli

5.1 DPI ha facoltà di eseguire ispezioni e controlli presso lo stabilimento del Fornitore ai fini della verifica della buona esecuzione dei beni acquistati e/o forniti, e ciò previo preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi. Il Fornitore si impegna a consentire l'accesso al proprio stabilimento.

5.2 Eventuali ispezioni o controlli non limiteranno la responsabilità del Fornitore e la sua esclusiva responsabilità sull'intera prestazione.

6. Prezzo e pagamento - passaggio del rischio

6.1 I prezzi sono fissi e invariabili per l'intera esecuzione del contratto. I prezzi, i termini e le condizioni di pagamento sono precisati nei singoli ordini o contratti. Costi supplementari saranno riconosciuti da DPI solo se preventivamente approvati in forma scritta.

6.2 I termini di pagamento iniziano a decorrere dalla data di consegna, con ciò intendendosi, ai sensi del precedente art. 4.1, la ricezione dei beni da parte di DPI corredata da tutta la necessaria documentazione.

6.3 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla fornitura dei beni fino a che questi siano ricevuti da DPI, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato in conformità al contratto.



7. Accettazione e garanzia

7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni forniti: a) sono esenti da qualsiasi difetto, anche minimo, ancorchè non comprometta il loro valore in sé o la loro idoneità per l'uso preposto; b) possiedono: le caratteristiche richieste e/o dichiarate, i dati di rendimento stabiliti e tutte le specifiche tecniche indicate in contratto; c) sono conformi a leggi, regolamenti e qualsiasi altra disposizione vigente in materia. L'accettazione dei beni è soggetta e subordinata a ispezione e/o controllo da parte di DPI, che comunque non libera in alcun modo il Fornitore dalle obbligazioni e responsabilità di cui al presente articolo.

7.2 I beni forniti dal Fornitore sono garantiti per vizi e /o difetti di funzionamento per un periodo pari a 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione, da parte di DPI, del certificato di accettazione e/o di collaudo e/o di avviamento, a seconda di quanto stabilito in contratto. Il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso di ulteriori 24 mesi per l'intero bene fornito o per la parte di esso che sia stata riparata o sostituita durante il periodo di garanzia.

7.3 Il termine per DPI per denunciare i vizi e/o difetti al Fornitore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge.

7.4 Qualora durante il periodo di garanzia i beni o parti degli stessi dovessero presentare vizi e/o difetti, il Fornitore provvederà, a discrezione di DPI, a rimediare immediatamente a proprie cura e spese, oppure a sostituire gratuitamente l'intera fornitura. In caso di urgenza debitamente segnalata al Fornitore, DPI ha facoltà di intervenire direttamente con proprie o altrui maestranze ponendo poi a carico del Fornitore i relativi oneri e spese.

7.5 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di DPI di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti, nessuno escluso.

8. Diritti di recesso e risoluzione

8.1 Oltre a quanto previsto per legge, DPI ha la facoltà di recedere / risolvere il contratto con effetto immediato qualora le condizioni patrimoniali / finanziarie del Fornitore risultino profondamente e documentalmente deteriorate, compromettendo in questo modo gli impegni nei confronti di DPI. E' fatto salvo il diritto di DPI al risarcimento dei danni subiti.

8.2 Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, DPI ha la facoltà di annullare l'intero contratto qualora non sia interessata a un adempimento parziale.

8.3 Qualora la fornitura sia ricollegata a un contratto concluso tra DPI e un proprio cliente finale, noto al Fornitore, il presente ordine potrà essere annullato nel caso di annullamento / risoluzione del contratto principale concluso tra DPI e il proprio cliente finale per qualsiasi ragione non imputabile a DPI. Il Fornitore avrà diritto alla rifusione delle sole spese sostenute e documentate per l'esecuzione del contratto fino al momento del suo annullamento, con esclusione di ogni altro eventuale costo o esborso.

9. Diritti di proprietà intellettuale – diritti di terze parti

9.1 Tutti i documenti (in via esemplificativa e non esaustiva disegni, calcoli, modelli, ecc.) che vengano trasmessi al Fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto sono da intendersi di esclusiva proprietà di DPI con obbligo in capo al Fornitore di restituirli alla conclusione del contratto o su semplice richiesta. Saranno ammesse pubblicazioni tecniche e/o pubblicitarie in favore del Fornitore e relative all'oggetto del contratto solo previa autorizzazione scritta di DPI.

9.2 Il Fornitore garantisce che per i beni e/o servizi commercializzati dispone dei mezzi necessari e delle autorizzazioni inerenti a eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, ovvero di altri eventuali diritti di parti terze ad essi ricollegati. In caso di contestazione su tali aspetti il Fornitore si impegna fin d'ora a manlevare DPI da ogni danno diretto e indiretto che avesse a subire a causa di tali contestazioni.

10. Confidenzialità e riservatezza

10.1 Il Fornitore manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da DPI (compresi i dati che possano essere appresi da oggetti, documenti o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza.

10.2 Le informazioni sono di esclusiva proprietà di DPI e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a DPI – senza previa autorizzazione scritta di DPI. A richiesta di DPI, tutte le informazioni comunicate da DPI (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da DPI al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a DPI (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

10.3 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, elaborati da DPI o basati su informazioni confidenziali di DPI, nonché beni realizzati con utensili di DPI o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con DPI, né offerti o ceduti a terzi.

11. Conformità a norme e principi (Compliance)

11.1 La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo di De Pretto Industrie S.r.l., che il Fornitore dichiara di conoscere in quanto visionati o comunque visionabili nel sito di DPI (www.deprettoindustrie.it sezione download), è considerato inadempimento grave ed essenziale agli obblighi contrattuali



e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da DPI.

12. Diritto applicabile e foro competente

12.1 Il contratto è sottoposto alla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione, ecc. sarà competente in via esclusiva il foro di Vicenza.

13. Varie

13.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

13.2 Il Fornitore non è autorizzato a cedere il contratto né parzialmente né in toto senza previa autorizzazione scritta di DPI. Resta inteso che in caso di cessione il Fornitore non sarà sollevato dai propri obblighi nei confronti di DPI.

13.3 Il fatto che una delle parti ometta di far valere una qualsiasi delle disposizioni del contratto o un proprio diritto secondo quanto qui previsto non potrà in alcun modo essere considerato come una rinuncia a tale disposizione o diritto né potrà, in alcun modo, avere effetto sulla validità del contratto.